



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 6 settembre 2013, n. 219**

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" Azione 3. "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi" - Comune di Gallipoli. - Proponente: Intourist S.a.s. di Luigi Senape de Pace & C. Valutazione di Incidenza. ID\_4763

L'anno 2013 addì 6 del mese di Sett. in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- il proponente in epigrafe, con nota inviata in data 09/07/2013 e acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7283 del 22/07/2013, trasmetteva la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" Azione 3. "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda il progetto consistente in lavori selvicolturali (diradamento e rinfoltimento) e di allestimento di percorsi esistenti all'interno del bosco oggetto di intervento.

La superficie oggetto di intervento è individuata dalle particelle 32, 50 e 198 del foglio 21 del Comune di Gallipoli ed è interamente ricompresa nel SIC - ZPS "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea".

Il popolamento forestale è costituito da un rimboschimento impiantato negli anni '70 e costituito in prevalenza da conifere (pino d'Aleppo, cipresso sempreverde e dell'Arizona) con latifoglie esotiche (eucalipto, casuarina). Da quanto riportato nella Relazione tecnica, lo strato arbustivo presente, con una copertura di circa il 20%, è costituito da fillirea, lentisco, alaterno, asparago, cisto di Creta, oleandro e ginepro ossicedro

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano per le particelle ricomprese nel Comune di Monte Sant'Angelo:

- ATE di valore "B", "C" e "D";
- tutela ex lege 1497/39 "Gallipoli - Zone costiere e rimanente territorio comunale";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "Bosco";
- ATD "Biotopo sito naturalistico": "Da Lido S. Giovanni a Punta Suina";
- usi civici;

Gli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1 consistono nelle seguenti operazioni:

1. diradamento selettivo a carico del popolamento di conifere;
2. impianto di circa 300 piante/ha di leccio (50%), quercia spinosa (40%), bagolaro (10%)

mentre nell'ambito dell'Azione 3 le opere previste sono:

1. staccionata lungo i percorsi esistenti della lunghezza complessiva di km 4,5;
2. n. 8 panchine da localizzare in prossimità dell'ingresso e lungo la viabilità principale;
3. n. 4 cestini da localizzare in prossimità dell'ingresso;
4. n. 2 portabicicletta da localizzare in prossimità dell'ingresso.

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione e degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;

considerato che:

- il Comune di Gallipoli, la Provincia di Lecce e il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Lecce), per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione dei SIC "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" (cod. IT9150015), si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. gli interventi selvicolturali progettati sono realizzabili esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo;
2. lo strato arbustivo deve essere tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento;
3. l'intensità del diradamento del popolamento di conifere non dovrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
4. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
5. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
6. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
7. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
8. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;
9. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
10. la fruizione dell'area dovrà essere interdetta durante la fase di riproduzione dell'avifauna ovvero nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio;
11. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
12. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;
13. la localizzazione degli arredi del percorso ginnico deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti;
14. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico-vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;
15. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;
16. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;
17. all'ingresso dei sentieri dovranno essere apposti idonei dissuasori al fine di impedirne l'accesso ai mezzi motorizzati;
18. le piste esistenti non dovranno essere utilizzati per raggiungere il cordone dunoso e la spiaggia;
19. gli interventi di allestimento del sentiero precedentemente descritti siano conclusi entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo.

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 2464/2010;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche  
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto in epigrafe incluso nell'istanza di adesione al PSR FEASR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 e Azione 3 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Intourist S.a.s. di Luigi Senape de Pace & C.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia di Lecce, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Lecce);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---